

AVVENUTA COMUNICAZIONE
AL P. G. II 17 9 APR 2010

N. 227 / 10 Reg. Sent.
N. 2694/07 R.G.N.R.
N. ~~821~~ / 08 Reg. Trib.

Data deposito

15/04/2010
Irrevocabile il

Redatta Scheda

N° Reg. Rec. Cred.



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA PENALE
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice, dott.ssa Adriana Pezzo, alla pubblica udienza del 7 aprile 2010 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

, nato a Diourbel (Senegal) il ;

Libero – contumace

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., perchè al fine di trarne profitto acquistava o comunque riceveva n.190 CD riproducesti brani musicali e n. 52 film in formato DVD, tutti di illecita provenienza in quanto abusivamente riprodotti con copertine prive delle informazioni relative al genere di musica e di spettacolo e privi del timbro SIAE. Acc. in Montepaone Lido il 22.07.2007.

b) del reato p. e p. dall'art. 171 ter comma 1 lett. c) e d) e co. 2 lett. A9 L.633/1941 per aver detenuto, al fine di porli in commercio, n.190 CD riproducesti brani musicali e n.52 film in formato DVD, tutti di illecita provenienza, in quanto abusivamente riprodotti, con copertine prive delle informazioni relative al genere di musica e di spettacolo e privi di timbro SIAE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio emesso - ai sensi dell'art. 552 c.p.p. - dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in data 14.10.2008 veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione meglio specificata in epigrafe.

Il processo si svolgeva nella contumacia dell'imputato (dichiarata *in limine* all'udienza del 3. Febbraio 2010 dopo alcuni rinvii preliminari per ovviare all'omessa notifica del decreto) e, superata la fase delle questioni preliminari (cfr. ordinanza in atti) ed ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti, si apriva l'istruttoria dibattimentale con l'escussione del verbalizzante Arcuri Prospero. All'odierna udienza il difensore rinunciava all'esame dell'imputato e ne veniva revocata l'ordinanza ammissiva.

Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti rassegnavano le conclusioni in precedenza trascritte ed il processo veniva definito con lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla difesa in quanto non è stata superata (cfr. ordinanza in atti) la presunzione di conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. In effetti, risulta dalla nomina difensiva in atti sottoscritta del prevenuto che egli comprende il significato della lingua italiana (almeno di quella scritta), né sono stati dedotti elementi per superare la citata presunzione o ricavare il contrario, trattandosi comunque di soggetto che vive e risiede in Italia.

Nel merito deve registrarsi un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha recepito quanto affermato dalla Corte di Giustizia CE e che deriva dalla mancata adesione dello stato italiano alla direttiva comunitaria in materia circa le norme tecniche per l'adozione del sigillo a tutela del diritto di autore l'impossibilità di applicare la normativa penale per la violazione della privativa.

Così, in particolare, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 34553/08: *"In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, l'inopponibilità nei confronti dei privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE, comporta l'assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato". (La Corte ha osservato in motivazione che tale formula, a differenza di quella di assoluzione "perché il fatto non sussiste", meglio asseconda l'esigenza di salvaguardare il rispetto del principio di effettività della norma comunitaria, rendendo, l'inottemperanza alla predetta direttiva, inefficaci "ab origine" le disposizioni sanzionatorie in oggetto). (Conf. sez. III, n. 34562 del 2008, non massimata).*

Ed ancora: *"Deve allora ricordarsi che la Corte di Giustizia europea - con sentenza resa ai sensi dell'art. 234 del Trattato CEE, emessa l'8 novembre 2007 nel procedimento C-20/05, Schwibbert, sulla questione relativa alla compatibilità della normativa italiana che prevede l'apposizione del contrassegno Siae con la direttiva europea 83/189/CEE del 28 marzo 1983, la quale aveva istituito una procedura di informazione obbligatoria nel settore delle norme e delle regole tecniche - ha statuito che l'obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d'arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, rientra nel novero delle "regole tecniche", ai sensi della suddetta normativa, che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell'obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale. La giurisprudenza di questa Corte ha poi costantemente affermato che la sentenza Schwibbert stabilisce un principio generale, secondo il quale la violazione dell'obbligo di comunicare alla Commissione ogni istituzione di contrassegno Siae successiva alla direttiva 83/189/CEE per supporti di qualsiasi genere (cartaceo, magnetico, plastico, ecc.) e di ogni contenuto (musicale, letterario, figurativo, ecc), rende inapplicabile l'obbligo del contrassegno stesso nei confronti dei privati (Sez. 3, 12.2.2008, n. 13816, Valentino; Sez. 7, 6 marzo 2008, Boujlaib). Nell'ordinamento italiano l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae per i supporti non cartacei è posteriore alla istituzione, con la direttiva 83/189/CEE, della procedura di comunicazione. Lo Stato italiano aveva comunque un obbligo di nuova notifica, ai sensi dell'art. 8 della direttiva 98/34/CEE, a seguito della modifica apportata al progetto di regola tecnica ed alla inclusione di nuovi supporti nell'ambito dell'obbligo originario di apposizione del contrassegno. Conseguentemente, in quanto disciplinato da norme comunque successive al 31 marzo 1983, l'obbligo del contrassegno Siae doveva essere previamente notificato alla Commissione europea, il che invece all'epoca dei fatti contestati notoriamente non era avvenuto. L'obbligo di apposizione del contrassegno Siae, pertanto, non poteva essere fatto valere nei confronti dei privati e deve pertanto essere disapplicato dal giudice nazionale. Non essendo pertanto in vigore un obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, la detenzione, commercializzazione, noleggio, ecc. di supporti privi di detto contrassegno non poteva considerarsi prevista dalla legge come reato. 4.3. Questi principi, ovviamente, devono trovare applicazione non*

solo per il reato di cui all'art. 171 ter, lett. d), ma anche con riferimento alla seconda ipotesi di reato di cui all'art. 171 bis, comma 1, atteso che anche in questa ipotesi è punita solo la mancanza del contrassegno Siae, la quale invece non poteva considerarsi prevista dalla legge come reato dal momento che non era validamente ed efficacemente in vigore un obbligo di apporre sui supporti anche dei programmi per elaboratore il detto contrassegno riprodotti (Sez. 3, 22.10.2009, Bazzoli). Non potrebbe in senso contrario dedursi la circostanza che la importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi per elaboratore abusivamente duplicati restano così prive di sanzione (a meno che l'autore abbia concorso nella abusiva duplicazione). Si tratta di un inconveniente di mero fatto al quale il giudice non potrebbe porre rimedio creando, in via di integrazione analogica, una nuova norma sanzionatoria penale. Non si potrebbe invero certamente pervenire ad una eventuale applicazione della norma penale ai programmi abusivamente duplicati attraverso una interpretazione estensiva della disposizione, essendo evidente che il significato dell'espressione "programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società degli autori ed editori (SIAE)" non può essere dilatato fino a fargli comprendere anche i programmi abusivamente duplicati. In tal caso non si estenderebbe il significato di una norma preesistente, ma si creerebbe una nuova norma che prima non esisteva, ossia si opererebbe una applicazione analogica della norma dettata per il caso dei supporti privi di contrassegno Siae al diverso caso dei programmi abusivamente duplicati. Una siffatta applicazione analogica è però vietata dall'art. 14 preleggi (e dall'art. 25 Cost., comma 2) perché porterebbe alla applicazione in malam partem di una norma penale. Pertanto, in conformità all'indirizzo maggioritario seguito da questa Sezione relativamente alla formula di proscioglimento da adottare per le ipotesi di reati consistenti nella mancata apposizione del contrassegno Siae, dalla imputazione del reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 bis, comma 1, primo periodo, seconda ipotesi, (detenzione a scopo commerciale di programmi per elaboratore contenuti in supporti privi del contrassegno Siae) e dalla imputazione del reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, lett. d) (detenzione per la vendita di opere musicali o audiovisive su supporti privi del contrassegno Siae), l'imputato doveva essere assolto perché i fatti non sussistono. (cfr. Cass. Pen. 1073/2009). Ora, la giurisprudenza della Corte ha affermato che "In tema di diritto d'autore, relativamente ai reati aventi ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle regole tecniche, nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, essendo l'inopponibilità ai privati dell'obbligo di apposizione del predetto contrassegno sino ad avvenuta comunicazione tale da privare il contrassegno del valore, ordinariamente attribuibile, di garanzia della originalità dell'opera" (Sez. 3, 28.5.2008, n. 27109, Fall, m. 240267; conf. Sez. 7, 6.3.2008, n. 21579, Boujlaib, m. 239959)".

Applicando i richiamati principi alla fattispecie concreta deve osservarsi che non si apprezzano indici specifici da cui poter ricavare comunque la consapevolezza da parte dell'imputato dell'illiceità della riproduzione o che egli abbia concorso nell'illecita duplicazione. Conseguente dal venir meno del reato presupposto anche l'assoluzione dal reato di ricettazione contestato al capo a) della rubrica per insussistenza del fatto. La complessità della motivazione ha imposto la fissazione di un termine pari a trenta giorni per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve _____ dal reato a lui ascritto al capo a) della rubrica perché il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto al capo b) della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Visto l'art.544, comma 3, c.p.p.;
indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 7 aprile 2010

Il Giudice
Dr.ssa Adriana Pezzo
Adriana Pezzo

Depositata in Cancelleria
oggi 15/04/2010
CANCELLERIA
tribunale di Catanzaro
[Signature]